



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Marcella Angelini
Alessandra Martinelli
Roberto Pascarelli
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 405/2025 RGA promossa da:

INPS, con il patrocinio degli avv.ti Maria Maddalena BERLOCO e Renato VESTINI
appellante

contro

BUONO SALVATORE, CANNAVA STEFANO, COLLESANO GIOVANNI, FEMMINÒ CARMELO, GAROFALO GIUSEPPE, MIANO ANTONINO, MILONE ANDREA, NICOLINI ANTONIO, PETTA FRANCESCO e QUATTRONE SANTE, tutti con il patrocinio dell'avv. Giuseppe FORTINO

appellati

*Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/04/2026;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "1) Con ricorso depositato in data 01.07.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 02.07.2024, Cannava Stefano, Petta Francesco, Nicolini Antonio, Quattrone Sante, Garofalo Giuseppe, Femminò Carmelo, Milone Andrea, Buono Salvatore, Miano Antonino e Collesano Giovanni hanno citato in giudizio l'INPS al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il beneficio dell'aumento figurativo del quinto ex art. 3, comma 5, della L. 27.05.1977, n. 284 e, per l'effetto, di disporre la condanna dell'Istituto previdenziale all'adeguamento della posizione lavorativa ai fini del trattamento pensionistico. A riguardo, deducevano che: - avevano svolto servizio



militare volontario presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito; - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Ente resistente, veniva loro rilasciata idonea documentazione contenente l'indicazione del servizio prestato ed il prospetto riepilogativo utile al riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di 1/5 di supervalutazione ex art. 3, comma 5, della L. n. 284/1977; - successivamente, venivano assunti alle dipendenze del Gruppo Ferrovie dello Stato; - a seguito della soppressione, in data 01.04.2000, del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, venivano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (in breve F.P.L.D.) dell'A.G.O.; - l'INPS non aveva mai riconosciuto loro il beneficio in oggetto sul presupposto che la maggiorazione di 1/5 ai fini pensionistici non spettava agli ex militari assunti dalle società del Gruppo FS con decorrenza successiva al 01.04.2000, a differenza di coloro i quali, nelle medesime condizioni, erano stati assunti, sempre alle dipendenze del medesimo gruppo, in data anteriore all'01.04.2000. Rappresentava che l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare potesse beneficiare dell'aumento del quinto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 284/1977 era l'aver svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, ossia un servizio che aveva comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate). Sosteneva che l'INPS aveva posto in essere una disparità di trattamento tra il personale ferroviario assunto ante 01.04.2000 e quello assunto successivamente, pur trovandosi (tali dipendenti) in situazioni completamente analoghe. 1.1) Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepiva, in via preliminare: da un lato il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo, ad avviso dello stesso, la giurisdizione del giudice contabile qualora, alla pretesa del beneficio de quo, si fosse ritenuta presupposta la richiesta di iscrizione al Fondo speciale del Personale delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., istituito presso l'INPS a seguito della soppressione del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato; dall'altro, l'improponibilità del ricorso per carenza delle previe domande amministrative del caso. Nel merito, contestava le affermazioni della parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso."

2. Il Tribunale adito, rigettate le preliminari eccezioni proposte da INPS ritenendo, quanto alla prima, sussistente (v. Cass. SS.UU. n. 207/99) la giurisdizione dell'A.G.O. trattandosi di domanda proveniente da lavoratori ancora avvinti da un rapporto di lavoro in essere e non proposta con solo riguardo al rapporto pensionistico, nonché rilevando quanto alla seconda trattarsi di domanda non per l'erogazione di una prestazione previdenziale ma di individuazione della modalità di calcolo dell'anzianità contributiva, ha evidenziato che:

- i ricorrenti (oggi ferrovieri) hanno documentalmente provato di essere titolari dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio ex art. 3, comma 5 L. n. 284/1977 (aver prestato servizio militare volontario presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito) e di aver vista negata dal resistente la relativa richiesta per effetto della loro assunzione presso Ferrovie successivamente all'abolizione – in data 01/04/2000 – del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e quindi della loro iscrizione ab



origine al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (per gli assunti *ante* detta data nulla aveva mai contestato invece);

- errata è risultata l'interpretazione fornita dall'Istituto alla normativa *de qua* atteso che essa, anche per necessaria conformità ai paradigmi costituzionali ex art. 3, può essere solo ed unicamente intesa nel senso di riconoscere il detto beneficio per il solo fatto di aver prestato un servizio (in questo caso militare), in un dato periodo, in condizioni di impiego operativo, prescindendosi dalla circostanza di essere poi transitato il lavoratore nell'impiego privato e, più in generale, da quali siano state le vicende successive alla cessazione del servizio.

Ha quindi accolto il ricorso, con accertamento del diritto vantato dai ricorrenti e condanna dell'INPS ai conseguenti adempimenti nonché alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dei primi.

3. Ha proposto appello l'INPS chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i motivi di seguito esposti:

- inammissibilità del ricorso di prime cure essendo i ricorrenti, odierni appellati, ancora lavoratori e dunque carenti dell'interesse ad agire, difettando questo di concretezza e attualità;

- improponibilità dello stesso non essendo, come erroneamente argomentato dal Tribunale, la domanda proposta finalizzata all'individuazione delle modalità di computo di un'anzianità contributiva ma all'erogazione di un vero e proprio beneficio contributivo, in quanto tale richiedente il previo esperimento di domanda amministrativa;

- nel merito, infondatezza delle domande avverse per essersi l'Istituto solo limitato a dare concreta applicazione al dettato legislativo, univoco nel prevedere l'esclusione dal godimento del preteso beneficio di lavoratori come gli odierni appellati, assunti dopo la soppressione del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato (e contestuale istituzione del Fondo Speciale del Personale delle Ferrovie Italiane S.p.A.) e, soprattutto, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria; il detto beneficio, inoltre, sarebbe stato erroneamente individuato *ex adverso* essendo invero previsto non dall'art. 3, comma 5 L. n. 284/1977 ma dall'art. 17 L. n. 187/1976 per il quale la normativa vigente, così come la circolare INPS n. n. 124 del 6/8/2004, comunque esclude l'applicabilità dell'aumento figurativo di 1/5 ai lavoratori dipendenti di Ferrovie assunti dopo la caducazione del Fondo Speciale e, quindi, iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ha quindi concluso per l'accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità delle avverse domande e/o di rigetto integrale nel merito, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.

4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli appellati i quali, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (per mancanza di specifica, diversa ricostruzione in fatto nonché di specifica indicazione delle parti di sentenza di cui si chiede la riforma) nonché per le scarse probabilità di un suo accoglimento ex artt. 348*bis* e 348*ter* c.p.c.



(contenendo esso le medesime difese già svolte – e disattese – in prime cure), hanno nel merito sostenuto la correttezza della sentenza di prime cure e concluso, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità del proposto appello e, in via subordinata e nel merito, per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..

5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

6. L'appello non solo è ammissibile, ma anche fondato: pare sufficiente qui ricordare il principio affermato da Cassazione civile sez. lav., 14/2/2020, n. 3815 (in ambito diverso dal presente, ma secondo una *ratio decidendi* comune a tutte le situazioni in cui si discute di rivalutazione contributiva e dunque anche al caso di invocata applicazione dell'art. 3, comma 5 L. n. 284/1977¹) secondo cui *"In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, la domanda amministrativa della prestazione all'ente erogatore, della L. n. 533 del 1973, ex art. 7, è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo"*

7. In altre parole, come evidenziato dall'INPS, l'interesse ad agire dei ricorrenti non è attuale, essendo gli stessi ancora in servizio, tanto che, appunto, non è stata da loro presentata alcuna domanda amministrativa. La loro domanda giudiziale deve dunque essere dichiarata inammissibile.

¹ il testo della norma (enfasi aggiunta per quanto qui di interesse)

1. *A decorrere dal 1° marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.*
2. *Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000 da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.*
3. *Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.*
4. *All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.*
5. *Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto.*



8. La natura delle parti e la materia trattata fanno ritenere di giustizia la compensazione per intero delle spese del doppio grado, nello spirito dell'art. 92 c.p.c. come inciso da CC 77/2018.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da INPS avverso la sentenza n. 175/2025 del Tribunale di Piacenza pubblicata il giorno 15/05/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,

1. dichiara l'inammissibilità della domanda dei ricorrenti;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Bologna, 16/04/2026

Il Presidente est.
dott. Marcella Angelini

